|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 11**

Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di

impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi

82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno

2017, n. 103.

(GU n.41 del 19-2-2018)

**Entrata in vigore : 6-3-2018**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice

penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento

penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della

disciplina in materia di giudizi di impugnazione, e in particolare

l'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,

n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante

disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma

dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 19 gennaio 2018;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

**Modifiche in materia**

**di regole generali sulle impugnazioni**

1. All'articolo 568 del codice di procedura penale, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a

conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per

cassazione.».

2. All'articolo 570, comma 1, secondo periodo, del codice di

procedura penale, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «Il procuratore

generale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto

dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale».

**Art. 2**

**Modifiche alla disciplina dei casi di appello**

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma

2, 579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di

condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le

medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o

escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto

speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella

ordinaria del reato.

2. Il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di

proscioglimento. L'imputato puo' appellare contro le sentenze di

proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si

tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o

perche' l'imputato non lo ha commesso.»;

b) al comma 3, dopo la parola: «Sono» sono inserite le seguenti:

«in ogni caso» e dopo le parole: «la sola pena dell'ammenda» sono

aggiunte infine le seguenti: «e le sentenze di proscioglimento

relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con

pena alternativa».

2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,

dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:

«3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere

relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con

pena alternativa.».

**Art. 3**

**Appello del pubblico ministero**

1. Dopo l'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.

447, e' inserito il seguente:

«Art. 593-bis (Appello del pubblico ministero). - 1. Nei casi

consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini

preliminari, della corte d'assise e del tribunale puo' appellare il

procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare

soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della

Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.».

2. All'articolo 428, comma 1, lettera a), del codice di procedura

penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «e il procuratore generale»

sono aggiunte le seguenti: «nei casi di cui all'articolo 593-bis,

comma 2.».

**Art. 4**

**Modifiche alla disciplina**

**in materia di appello incidentale**

1. All'articolo 595 del codice di procedura penale, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'imputato che non ha proposto impugnazione puo' proporre

appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha

ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione

presentata dalle altre parti, l'imputato puo' presentare al giudice,

mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.».

**Art. 5**

**Modifica alla disciplina**

**sui casi di ricorso per cassazione**

1. All'articolo 606 del codice di procedura penale, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di

competenza del giudice di pace, il ricorso puo' essere proposto

soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).».

**Art. 6**

**Abrogazione della disposizione sulla comunicazione**

**al procuratore generale dell'appello dell'imputato**

1. L'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' abrogato.

**Art. 7**

**Adempimenti connessi alla trasmissione**

**degli atti al giudice dell'impugnazione**

1. Dopo l'articolo 165 delle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

«Art. 165-bis (Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al

giudice dell'impugnazione). - 1. Gli atti da trasmettere al giudice

dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati

subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del

giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento

impugnato, i seguenti dati:

a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con

indicazione della data di nomina;

b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con

indicazione delle relative date;

c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con

indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di

sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di

rinuncia alla prescrizione;

d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con

indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di

sospensione o proroga.

2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del

giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e' inserita in

separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non gia' contenuta

negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi

ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1,

lettera e), del codice; della loro mancanza e' fatta attestazione.».

**Art. 8**

**Poteri del procuratore generale in materia**

**di impugnazione delle sentenze di primo grado**

1. Dopo l'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

«Art. 166-bis (Poteri del procuratore generale in materia di

impugnazione delle sentenze di primo grado). - 1. Al fine di

acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative

all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore

generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di

coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.».

**Art. 9**

**Modifiche alla disciplina delle impugnazioni**

**nei procedimenti innanzi al giudice di pace**

1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.

274, e' inserito il seguente:

«Art. 39-bis (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le sentenze

pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione puo' essere

proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1,

lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.».

**Art. 10**

**Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti

previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |